

*Area Sicurezza Urbana Integrata - Corpo di Polizia  
Locale*

Proposta N.: **DD/PRO/2025/8759**

**OGGETTO:** DINIEGO DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER ATTI VANDALICI - PROT. N. 269048/2025

## **IL DIRETTORE**

### **VISTO**

- la Delibera di Giunta p.g. n. 242106/2025 che definisce gli indirizzi per l'erogazione di contributi a residenti del Comune di Bologna che hanno subito danni materiali derivanti da atti vandalici al proprio veicolo in sosta;
- l'Avviso pubblico, approvato con Determinazione p.g. n° 257319/2025, che disciplina la concessione di contributi per danni causati da atti vandalici a veicoli in sosta;
- la richiesta di contributo presentata il 22 aprile 2025 dal Sig.re PINTO Giuseppe, acquisita al protocollo generale con il n. 269048/2025;
- la documentazione allegata alla domanda e quella istruttoria acquisita agli atti;
- il preavviso di diniego (p.g. n° 351504/2025) ai sensi dell'articolo 10 bis L. 241/1990, trasmesso all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda del richiedente (p.g. n. 351524/2025) e reso visibile sull'area personale del sito del Comune di Bologna;
- le osservazioni a riscontro del preavviso di diniego pervenute in data 18 maggio 2025 (ns. p.g. n° 353957/2025).

### **CONSIDERATO**

- che con il preavviso di diniego veniva comunicato, quale motivo ostativo all'accoglimento della domanda, che:  
"Il veicolo indicato nella Sua richiesta, al momento dell'evento dannoso, risultava in sosta all'interno di un cortile condominiale, ossia in un'area privata ancorché accessibile a più persone. L'avviso pubblico, invece, prevede espressamente che il rimborso possa essere riconosciuto esclusivamente per danni occorsi su spazi pubblici.  
Inoltre  
Dalla consultazione dei pubblici registri automobilistici non risulta che Lei sia il proprietario del veicolo oggetto della richiesta, né che ne abbia la disponibilità giuridica come richiesto dall'Avviso pubblico. In particolare, dai dati risultanti dal Pubblico Registro Automobilistico e dall'Archivio Nazionale dei Veicoli, non risulta alcuna formale indicazione di una Sua titolarità o disponibilità".

- che la sussistenza del presupposto della sosta su spazi pubblici costituisce requisito preliminare e dirimente per l'accesso al contributo;
- che nelle osservazioni pervenute, il richiedente ha confermato che il veicolo si trovava in sosta all'interno di un cortile condominiale al momento dell'evento dannoso;
- che pur evidenziando un legame familiare con la proprietaria del veicolo e l'uso condiviso del veicolo, il richiedente non ha fornito documentazione attestante una formale disponibilità giuridica dello stesso, come prevista dalla Delibera e dall'Avviso.

**RITENUTO, PERTANTO**, di dover procedere al rigetto dell'istanza di contributo presentata dal Sig.re PINTO Giuseppe, prot. n. 269048/2025, per i motivi sopra indicati.

#### **DETERMINA**

per i motivi indicati in premessa e che vengono integralmente richiamati

1. **DI NON ACCOGLIERE** la richiesta di contributo presentata dal Sig.re PINTO Giuseppe, prot. n. 269048/2025, confermando il il diniego del contributo per la motivazione già indicata nel preavviso di rigetto e richiamata in premessa;
2. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è trasmessa alla richiedente tramite posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda e resa visibile sull'area personale del sito del Comune di Bologna.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna ai sensi del D.Lgs. 104/2010 nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R.1199/71 nel termine di 120 giorni, termini entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -